



## Foglio informativo.

# Acquisto di crediti senza la garanzia da parte del Fornitore cedente della solvenza del debitore ceduto (pro soluto).

### Informazioni sulla società di factoring.

---

#### Centro Factoring S.p.A.

Sede legale: Via Leonardo da Vinci 22, 50132 Firenze

Indirizzo telematico: mail@centrofactoring.it

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: 055/46801

Capitale Sociale: Euro 25.200.000,00 i.v.

Codice Fiscale ed Iscrizione nel Registro delle imprese di Firenze n.01435900582

Iscritta nell'Elenco Generale e Speciale degli intermediari finanziari al n. 28143

Aderente all'Assifact – Associazione Italiana per il factoring

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana codice 19017

Membro della Factors Chain International

Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo SpA

Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/ a distanza:

---

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Sede (Indirizzo)	Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

### Che cos'è il factoring.

---

Il factoring è un contratto con il quale la società di Factoring (detta anche Factor) acquisisce, tramite lo strumento della cessione, i crediti, generalmente di natura commerciale, che un soggetto, di norma imprenditore, (detto anche Cedente) vanta nei confronti dei propri clienti (detti anche Debitori Ceduti); i Debitori ceduti vengono preventivamente individuati ed approvati dal Factor.

Il Factor effettua la gestione dei crediti oggetto di cessione e l'Imprenditore ha la possibilità di ottenere il versamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti e/o di ottenere che il Factor si assumi il rischio del mancato pagamento, anche parziale, del Debitore ceduto dovuto all'inadempimento del medesimo.

Fra i servizi, finanziari e non, che rientrano tra le operazioni di Factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

### Factoring pro soluto: caratteristiche e rischi.

---

#### Caratteristiche del Factoring pro soluto.

Operazione con cui la società di Factoring si assume, alle condizioni previste dal contratto di Factoring, il rischio del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto all'inadempimento del Debitore ceduto, nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun Debitore. L'acquisizione dei crediti in cessione viene di regola comunicato ai Debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali ed ottenere dalla società di factoring la copertura del rischio di inadempimento del debitore ceduto.

Nel caso in cui il debitore ceduto risieda in un Paese diverso dall'Italia, il Factor sceglierà autonomamente il corrispondente estero al quale trasferire i crediti ceduti dal Fornitore.

### Rischi del Factoring pro soluto.

I rischi a carico del cliente derivano dalle contestazioni del debitore ceduto dal momento che esse possono far venire meno l'assunzione del rischio prestata dalla società di Factoring.

Al Fornitore è preclusa ogni azione nei confronti del corrispondente estero e del Factor per comportamenti o iniziative della società estera, connessi all'esazione e gestione dei crediti ad essa ceduti o affidati.

In caso di operazioni in valuta diversa dall'euro il rischio di cambio grava sul cliente.

### Factoring pro soluto: caratteristiche particolari.

Le tipologie in cui si può esplicitare e combinare il Factoring Pro Soluto, con i relativi rischi, sono:

- Factoring prosoluto **Non Notification**;
- Factoring prosoluto **con Anticipazione del corrispettivo**;
- Factoring prosoluto **Maturity**.

#### Caratteristiche del Factoring Pro Soluto Non Notification.

Si ha Pro soluto Non Notification quando la società di Factoring, oltre all'assunzione del rischio come sopra descritta, si accorda con il Cedente per non comunicare la cessione ai debitori ceduti, fatto salvo il verificarsi di alcune situazioni espressamente previste in contratto tra cedente e Factor. Al verificarsi degli eventi previsti la notifica effettuata dal Factor può costituire un elemento di disturbo agli interessi commerciali del Cedente.

#### Caratteristiche del Factoring prosoluto con Anticipazione del corrispettivo.

Si ha Pro Soluto con Anticipazione del corrispettivo quando la società di Factoring, oltre all'assunzione del rischio sopra descritta, si rende disponibile ad anticipare, in tutto o in parte, al cedente, il corrispettivo dei crediti ceduti. Al verificarsi di alcuni casi, previsti in contratto, il Factor può chiedere al cedente la restituzione di tutto o di parte del corrispettivo anticipato.

#### Caratteristiche del Factoring Pro Soluto Maturity.

Si ha Pro Soluto Maturity quando la società di Factoring, oltre all'assunzione del rischio come sopra descritta, si rende disponibile ad anticipare al cedente, nella misura percentuale prevista dal contratto, il corrispettivo dei crediti ceduti e tale anticipazione viene effettuata ad una data fissata di comune accordo tra il cedente e la società di Factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva. La società di Factoring può concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti.

### Condizioni economiche massime applicabili.

#### Tassi.

##### a. Interessi per Anticipazioni (Divisore Anno Civile 365/366)

Tasso nominale annuo, anticipato.	10,50%
Tasso nominale annuo, posticipato con capitalizzazione mensile.	10,50%
Tasso nominale annuo, posticipato con capitalizzazione trimestrale.	10,50%

**b. Interessi in via anticipata calcolati con la formula dello sconto razionale semplice** (Divisore Anno Civile 365/366)

Tasso nominale annuo, anticipato.	10,50%
-----------------------------------	--------

**c. Maggiorazione del tasso ordinario di interesse.**

su anticipazione di corrispettivo dei crediti ceduti percepibile posticipatamente. 3 punti percentuali oltre il tasso ordinario

La suddetta maggiorazione si applica in caso di superamento dell'importo indicato quale limite massimo per anticipazioni del corrispettivo dei crediti ceduti.

N.B. La misura complessivamente ottenibile (a + c) non potrà eccedere il valore corrispondente al tasso soglia usura, così come periodicamente rilevato e ottenuto ai sensi della L.n.108/96 e successive modifiche e integrazioni, diminuito di 0,50 punti percentuali (in via esemplificativa pari alla data del 1 luglio 2011 a 10,7125 per classi di importo fino a 50.000,00 euro e pari a 8,2875 per classi di importo oltre 50.000,00).

**Interessi di Mora/di ritardato pagamento.**

Tasso su base annua ad un tasso corrispondente al tasso soglia usura, così come periodicamente rilevato e ottenuto ai sensi della L.n.108/96 e successive modifiche e integrazioni, diminuito di 0,50 punti percentuali, (in via esemplificativa pari alla data del 1 luglio 2011 a 10,7125 per classi di importo fino a 50.000,00 euro e pari a 8,2875 per classi di importo oltre 50.000,00

**Commissioni.**

di gestione flat	una tantum sull'ammontare dei crediti ceduti	8,00%
di gestione pro mese	per mese o frazione sull'ammontare dei crediti ceduti	2%
di garanzia flat	una tantum sull'ammontare dei crediti ceduti	8,00%
di garanzia pro mese	per mese o frazione sull'ammontare dei crediti ceduti	2%
di plusfactoring	sull'ammontare dei crediti scaduti per ogni mese o frazione	2,00%
di gestione insoluti	per mese o frazione sull'importo di ogni insoluto dalla data di scadenza del relativo credito	1,50%
valutaria di intervento	sull'importo dei movimenti registrati in divisa estera nel conto anticipazioni	0,25%
sui pagamenti export	sui pagamenti pervenuti	1,00%

**Altre condizioni e spese.**

Spese di istruttoria e contrattuali	una tantum	€ 2.000,00
Spese operative per l'instaurazione del rapporto di factoring	una tantum	€ 75.000,00
Spese di revisione rapporto	ad ogni revisione	€ 2.000,00
Spese legali	per pratica	€ 3.000,00
Spese per valutazione debitori	annualmente per ogni debitore e in caso di aumento del plafond di garanzia concesso	€ 150,00
Spese di tenuta conto	forfettarie	€ 500,00
	per movimento	€ 8,00
Spese di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	per ogni atto notificato	€ 110,00
Spese di "handling"	per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti	€ 75,00
Spese per riproduzione e duplicato documenti	per ciascun documento riprodotto o duplicato	€ 300,00
Spese per certificazione contabile	per ogni certificazione	€ 300,00
Spese per preavviso bonifico via fax	per ogni bonifico	€ 50,00
Spese per incasso	per ogni incasso	€ 20,00

Spese per generazione effetti	per ogni effetto generato	€ 20,00
Spese per proroghe di scadenza effetti, documenti o altri mezzi di incasso	per ogni singolo effetto/mezzo d'incasso	€ 70,00
Spese per insoluti - protesti/richiamo effetti	per ogni singolo titolo	€ 100,00
Spese di segnalazione insoluto	per ciascun insoluto	€ 50,00
Spese per atto di cessione per scrittura privata autenticata/atto pubblico	per ogni atto	€ 3.000,00
Spese per invio comunicazioni alla clientela	forfetarie per ogni liquidazione del conto	€ 2.000,00
	per ogni debitore	€ 10,00
Spese per accrediti	per ogni accredito	€ 50,00
Spese per operazione	per ogni atto di cessione o conferma di cessione di crediti	€ 50,00
Spese per telefax	per ogni documento inviato	€ 50,00
Spese valutarie	per ogni documento	€ 30,00
<b>Valute.</b>		<b>Giorni lavorativi.</b>
per l'incasso di cambiali /effetti / ricevute bancarie od altri mezzi di incasso salvo buon fine, cartacei od elettronici		22 giorni
per incassi a mezzo assegni bancari o circolari		20 giorni
per incassi a mezzo bonifico bancario		12 giorni
per incassi a mezzo versamento in conto corrente postale		12 giorni
per somme versate dal cedente		22 giorni
per pagamento corrispettivo delle cessioni di credito		5 giorni
per pagamento corrispettivo delle cessioni di credito a data prefissata (maturity)		15 giorni

Alle condizioni sopra riportate si aggiunge il **rimborso** degli oneri sostenuti **per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo sugli effetti, documenti contabili ecc. ed IVA se dovuta.**

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art.2 della legge sull'usura (L.n.108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet ([www.centrofactoring.it](http://www.centrofactoring.it)) della società di factoring.

## Recesso, chiusura rapporto e reclami.

### Recesso.

Si può recedere dal contratto senza penalità o spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni economiche deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto.

60 giorni dal buon fine dell'ultima operazione.

### Reclami.

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R a: **Centro Factoring SpA - Servizio Assistenza Legale - Via Leonardo da Vinci 22, 50132 Firenze** o inviata per posta elettronica a: [reclami@centrofactoring.it](mailto:reclami@centrofactoring.it), o a mezzo fax al numero 055/4680572.

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all' Intermediario. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e l' Intermediario possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto all' Intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o dal sito della Centro Factoring SpA [www.centrofactoring.it](http://www.centrofactoring.it).

## Legenda.

<b>Factor</b>	oltre alla Centro Factoring SpA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale .
<b>Cedente</b>	l'impresa fornitore cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring
<b>Debitore</b>	la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.
<b>Credito</b>	a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi; b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
<b>Cessione</b>	il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti. Alla cessione si applica la legge n. 52/91 nel caso di crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).
<b>Corrispettivo della cessione di credito</b>	importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.
<b>Pagamento del corrispettivo</b>	pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso, o, in caso di mancato pagamento e ove vi sia assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Fornitore medesimo.
<b>Pagamento anticipato del corrispettivo</b>	pagamento operato, in via anticipata, dal Factor al Fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti o ad altra data predeterminata, anche coincidente con la scadenza dei crediti ceduti (maturity) .
<b>Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor</b>	assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio.
<b>Interessi</b>	corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.

<b>Valuta</b>	data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
<b>Interessi di mora</b>	interessi dovuti per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
<b>Commissioni di plus factoring</b>	commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti da .... giorni.
<b>Spese handling</b>	spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti)
<b>Reclamo</b>	ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.